

---

EBA/GL/2024/06

---

06/06/2024

## Orientamenti

---

sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attività

# Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, alle quali si applicano gli orientamenti, e gli enti finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti finanziari.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 20.11.2024 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2024/06» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

# Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

---

## Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2023/1114, il contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attività (*asset-referenced token*, ART), in particolare per quanto riguarda gli strumenti di monitoraggio dei rischi<sup>(2)</sup>; i piani di continuità operativa; il meccanismo di controllo interno; e gli audit, compresa la documentazione minima da utilizzare nell'audit.

## Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano al momento dell'autorizzazione e su base continuativa alle autorità competenti, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli emittenti di ART.
7. Gli orientamenti si applicano a tutti gli emittenti di ART, indipendentemente dalle strutture dei rispettivi consigli esistenti.
8. Ogni riferimento all'organo di amministrazione include anche gli emittenti di ART che sono persone giuridiche gestite da un'unica persona fisica.
9. Gli emittenti di ART dovrebbero conformarsi e le autorità competenti dovrebbero garantire che gli emittenti di ART si conformino ai presenti orientamenti anche, se applicabile, a livello di gruppo.

## Destinatari

10. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.

---

<sup>(2)</sup> Ogni riferimento ai rischi nei presenti orientamenti dovrebbe includere tutti i rischi a cui gli emittenti di ART sono o possono essere esposti, compresi i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

11. I presenti orientamenti si applicano anche agli emittenti di ART quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1114, e di ART quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del medesimo regolamento. Se l’emittente di ART è un ente creditizio, dovrebbe conformarsi al titolo I, al titolo V, sezioni 12, 12.1, 12.2, 12.3, al titolo VI e al titolo VII, congiuntamente a quanto stabilito nella direttiva 2013/36/UE e a quanto indicato negli orientamenti dell’ABE sulla governance interna <sup>(3)</sup>.

## Definizioni

12. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati e definiti a norma del regolamento (UE) 2023/1114, della direttiva 2014/65/UE, degli Orientamenti dell’ABE in materia di governance interna delle imprese di investimento ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 <sup>(4)</sup> e del regolamento (UE) 2022/2554 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

Gruppo	Un gruppo quale definito all’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE <sup>(5)</sup> .
Organo di amministrazione nella sua funzione di gestione	di L’organo di amministrazione che agisce nel suo ruolo di direzione effettiva dell’emittente di ART e comprende le persone che ne dirigono l’attività.
Organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica	di L’organo di amministrazione, ove istituito, che agisce nel suo ruolo di supervisione e controllo del processo decisionale della dirigenza.
Resilienza operativa	La capacità di un emittente di ART di fornire funzioni essenziali o importanti in caso di interruzione.
Rischio operativo	Indica il rischio operativo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 52), del regolamento (UE) n. 575/2013.

<sup>(3)</sup> [Orientamenti sulla governance ai sensi della direttiva 2013/36/UE](#)

<sup>(4)</sup> [Orientamenti in materia di governance interna ai sensi della direttiva \(UE\) 2019/2034.](#)

<sup>(5)</sup> [Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese](#)

# Attuazione

---

## Data di applicazione

13. I presenti orientamenti si applicano a decorrere 20.12.2024.

# Orientamenti

---

## Titolo I. Applicazione del principio di proporzionalità

14. Gli emittenti di ART e le autorità competenti dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità nell'applicazione e nell'attuazione dei presenti orientamenti, al fine di garantire che i dispositivi di governance siano coerenti con il profilo di rischio individuale dell'emittente di ART e del gruppo, ove applicabile, commisurati alle relative dimensioni e organizzazione interna, pertinenti per il suo modello di business, adeguati alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività e sufficienti a conseguire efficacemente gli obiettivi dei requisiti normativi e disposizioni pertinenti.
15. Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l'adeguata attuazione dei requisiti in materia di governance di cui al regolamento (UE) 2023/1114, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti, gli emittenti di ART e le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei seguenti criteri:
- a. le dimensioni dell'emittente di ART in termini di totale di bilancio;
  - b. la forma giuridica dell'emittente di ART;
  - c. l'eventuale quotazione dell'emittente di ART;
  - d. la classificazione dell'ART emesso come significativo o non significativo ai sensi degli articoli 43 e 44 e degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2023/1114;
  - e. le specifiche, il volume e il numero di ART emessi;
  - f. se gli ART emessi sono ammessi alla negoziazione;
  - g. il meccanismo di approvazione utilizzato per emettere e convalidare gli ART;

- h. la natura e la complessità di tutte le attività commerciali;
  - i. il tipo di attività autorizzate e i servizi prestati;
  - j. l'eventuale esistenza di attività transfrontaliere e la portata dell'operatività in ciascuna giurisdizione;
  - k. l'entità della riserva di attività;
  - l. il tipo e la complessità delle attività a cui un token è collegato;
  - m. se i detentori di ART sono eventualmente detentori al dettaglio;
  - n. il ricorso a prestatori terzi di servizi;
  - o. i canali di distribuzione utilizzati, compresi quelli messi a disposizione da prestatori terzi di servizi;
  - p. i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) esistenti, comprese le misure di continuità operativa e l'uso di TIC di soggetti terzi di cui all'articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114.
16. Gli emittenti di ART gestiti da un'unica persona fisica dovrebbero adottare disposizioni alternative che garantiscano una gestione sana e prudente di tali emittenti e un'adeguata presa in considerazione dei dispositivi di governance, anche prevedendo adeguati controlli e contrappesi nel processo decisionale.

## Titolo II. Ruolo e composizione dell'organo di amministrazione

### 1. Ruolo e responsabilità dell'organo di amministrazione

17. Conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2023/1114, l'organo di amministrazione di un emittente di ART deve definire, supervisionare e rispondere dell'attuazione di meccanismi di governance solidi che garantiscano una gestione efficace e prudente dell'emittente e degli interessi dei detentori di ART, tra cui la separazione delle funzioni nonché l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse all'interno dell'emittente di ART conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1114.

18. I compiti dell'organo di amministrazione dovrebbero essere definiti con chiarezza, operando, laddove possibile, una distinzione tra i compiti della funzione di gestione (esecutiva) e quelli della funzione di supervisione strategica (non esecutiva). Le responsabilità e i compiti dell'organo di amministrazione dovrebbero essere descritti in un documento scritto e debitamente approvati dall'organo di amministrazione stesso. Tutti i membri dell'organo di amministrazione dovrebbero essere pienamente consapevoli della sua struttura e delle sue responsabilità nonché, ove applicabile, della suddivisione dei compiti tra le diverse funzioni dell'organo di amministrazione.
19. Laddove applicabile, l'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe interagire in modo efficace con l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione. Ciascuna funzione dovrebbe fornire all'altra informazioni sufficienti per permettere a entrambe di svolgere i rispettivi ruoli. Onde conseguire un sistema appropriato di equilibrio dei poteri, il processo decisionale dell'organo di amministrazione non dovrebbe essere dominato da un singolo membro o da un gruppo ristretto dei suoi membri.
20. Le responsabilità dell'organo di amministrazione dovrebbero includere almeno la definizione, l'approvazione e la sorveglianza dell'attuazione di quanto segue:
  - a. la strategia aziendale complessiva e le politiche chiave dell'emittente nell'ambito del quadro giuridico e regolamentare applicabile, tenendo conto degli interessi finanziari e della solvibilità di lungo periodo dell'emittente nonché degli interessi dei detentori di ART;
  - b. le politiche richieste ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114; tali politiche dovrebbero essere coerenti con la propensione e la tolleranza al rischio dell'emittente e con le caratteristiche e le esigenze dei clienti dell'emittente di ART ai quali saranno offerti e dei loro potenziali detentori;
  - c. l'organizzazione dell'emittente per l'emissione di ART, specificando le capacità, le conoscenze e le competenze richieste dal personale e le risorse necessarie;
  - d. la strategia globale in materia di rischio, la propensione al rischio dell'emittente e il suo quadro di gestione dei rischi, comprese politiche e procedure adeguate, che tengano conto del contesto macroeconomico e del ciclo economico e che specifichino il coinvolgimento dell'organo di amministrazione nelle questioni riguardanti la gestione dei rischi;
  - e. un quadro di controllo interno adeguato ed efficace, compreso un quadro di gestione dei rischi e meccanismi di controllo interno ben funzionanti per garantire la conformità ai requisiti normativi applicabili, anche per quanto riguarda la gestione della riserva di attività;

- f. una politica di remunerazione per gli emittenti di ART significativi che sia in linea con l'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 <sup>(6)</sup>;
  - g. le politiche e le procedure per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse, in linea con l'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1114 <sup>(7)</sup>;
  - h. dispositivi che mirino a garantire che le valutazioni di idoneità, individuali e collettive, dell'organo di amministrazione siano svolte in modo efficace, che la composizione dell'organo di amministrazione sia appropriata e che l'organo di amministrazione svolga le proprie funzioni in modo efficace;
  - i. una cultura del rischio in linea con il titolo IV, sezione 7, che affronti la consapevolezza del rischio da parte dell'emittente di ART e il comportamento relativo all'assunzione del rischio;
  - j. una cultura e valori aziendali in linea con il titolo IV, sezione 8, che promuovano il comportamento responsabile ed etico, inclusi un codice di condotta o uno strumento equivalente;
  - k. dispositivi volti a garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e il rispetto delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti.
21. In sede di definizione, approvazione e supervisione dell'attuazione degli aspetti elencati al paragrafo 20, l'organo di amministrazione dovrebbe assicurare che il modello di business e i dispositivi di governance tengano conto di tutti i rischi ai quali l'emittente di ART è o potrebbe essere esposto e dei rischi che esso pone o potrebbe porre nei confronti di altri e per l'ambiente. A tal fine, gli emittenti di ART dovrebbero tenere conto anche di tutti i fattori di rischio pertinenti, compresi i fattori di rischio ambientali, sociali e di governance (ESG), e prendere in considerazione gli impatti climatici e altri impatti ambientali causati dal consumo di energia dei meccanismi di consenso e convalida utilizzati. Altri fattori di rischio ESG che dovrebbero essere presi in considerazione comprendono i rischi legali nell'ambito del diritto contrattuale o del lavoro, i rischi relativi a potenziali violazioni dei diritti umani o altri fattori di rischio ESG che possono influenzare il paese dove è stabilito un prestatore terzo di servizi e la sua capacità di fornire i livelli di servizio concordati.
22. L'organo di amministrazione dovrebbe supervisionare il processo di divulgazione, in particolare come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2023/1114, e le comunicazioni con le parti interessate esterne e le autorità competenti.

---

<sup>(6)</sup> Cfr. le norme tecniche di regolamentazione sul contenuto minimo dei dispositivi di governo societario sulla politica di remunerazione degli emittenti di ART significativi conformemente all'articolo 45, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.

<sup>(7)</sup> Cfr. le norme tecniche di regolamentazione sul conflitto di interessi a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

23. Tutti i membri dell'organo di amministrazione dovrebbero essere informati dell'attività generale, della situazione finanziaria e di rischio dell'emittente di ART, tenendo conto del contesto economico e del ciclo economico, nonché delle decisioni prese che si ripercuotono significativamente sull'emissione di ART o su altre attività commerciali rilevanti.
24. Un membro dell'organo di amministrazione può essere responsabile di una funzione di controllo interno, come indicato al titolo V, a condizione che al membro non siano state conferite altre deleghe che comprometterebbero le sue attività di controllo interno e l'indipendenza della funzione di controllo interno.
25. L'organo di amministrazione dovrebbe monitorare, revisionare periodicamente e risolvere eventuali carenze individuate nell'ambito dell'attuazione dei processi, delle strategie e delle politiche relative alle responsabilità di cui alla presente sezione. Il quadro di governance e la relativa attuazione dovrebbero essere rivisti e aggiornati periodicamente, sulla base del principio di proporzionalità, come chiarito ulteriormente al titolo I. Qualora l'emittente di ART sia interessato da cambiamenti sostanziali, dovrebbe essere svolta una revisione dettagliata.
26. Se gli emittenti di ART sono persone giuridiche gestite da un'unica persona fisica conformemente alle loro norme costitutive e alla legislazione nazionale, i riferimenti contenuti nei presenti orientamenti in relazione a un organo di amministrazione dovrebbero essere intesi come riferimenti all'unica persona responsabile dell'attuazione di dispositivi alternativi per garantire la gestione sana e prudente di tale emittente e l'adeguata considerazione dei dispositivi di governance.

## 2. Funzione di gestione dell'organo di amministrazione

27. L'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione dovrebbe impegnarsi attivamente nell'ambito dell'attività di un emittente di ART e prendere decisioni su basi solide e con cognizione di causa.
28. L'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione dovrebbe essere responsabile dell'attuazione delle strategie e delle politiche stabilite dall'organo di amministrazione e discutere regolarmente dell'attuazione e dell'idoneità di tali strategie e politiche con l'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica. L'attuazione operativa può essere di competenza dell'organo di amministrazione degli emittenti di ART.
29. I membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, all'atto di formulare giudizi e prendere decisioni, dovrebbero contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte, le motivazioni e le informazioni ricevute dal personale.
30. Ove applicabile, l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione dovrebbe informare e riferire regolarmente, tempestivamente e in modo esaustivo all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica tutte le informazioni pertinenti necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, compresi i rischi e gli altri sviluppi che incidono sull'attività

dell'emittente di ART, ad esempio le decisioni rilevanti sulle attività commerciali, la sua organizzazione e le tecnologie sottostanti, i rischi assunti e il rispetto della propensione al rischio e della strategia, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli incidenti e le segnalazioni in materia di TIC, le perdite rilevanti dovute al rischio operativo, la liquidità e la riserva di attività e la loro gestione.

### 3. Funzione di supervisione strategica dell'organo di amministrazione

31. Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile, l'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe:

- a. sorvegliare e monitorare il processo decisionale e le azioni dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, nonché provvedere a una sorveglianza efficace dello stesso, inclusi il monitoraggio e l'analisi del suo rendimento individuale e collettivo e dell'istituzione e dell'attuazione della strategia e degli obiettivi dell'emittente di ART;
- b. contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte e le informazioni fornite dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, nonché le sue decisioni;
- c. garantire e valutare periodicamente l'efficacia del quadro di governance degli emittenti di ART e adottare le misure appropriate per far fronte a eventuali carenze individuate;
- d. sorvegliare e monitorare la coerente attuazione degli obiettivi strategici, della struttura organizzativa e della strategia in materia di rischio dell'emittente, la sua propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi, nonché di altre politiche (ad es. la politica di investimento sulla riserva di attività);
- e. monitorare la coerente attuazione della cultura del rischio dell'emittente di ART;
- f. supervisionare l'attuazione, l'aggiornamento e l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure per l'individuazione, la prevenzione, la gestione e la divulgazione dei conflitti di interesse, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1114 <sup>(8)</sup>;
- g. sorvegliare l'integrità delle informazioni e delle relazioni finanziarie e il quadro di controllo interno, incluso un solido ed efficace quadro di gestione dei rischi;

---

<sup>(8)</sup> Cfr. le norme tecniche di regolamentazione sul conflitto di interessi a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

- h. garantire che i responsabili delle funzioni di controllo interno siano in grado di agire in modo indipendente e che, a prescindere dalla responsabilità di informare altri organi interni, linee di business o unità operative, possano sollevare problematiche e avvertire direttamente l'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, laddove necessario, nel caso in cui evoluzioni sfavorevoli del rischio si ripercuotano o possano ripercuotersi sull'emittente di ART;
- i. stabilire e monitorare l'attuazione del piano di audit interno.

## Titolo III. Quadro di governance

### 4. Quadro e struttura a livello organizzativo

#### 4.1 Quadro organizzativo

- 32. L'organo di amministrazione di un emittente di ART dovrebbe garantire una struttura organizzativa e operativa adeguata e trasparente per tale emittente di ART nonché predisporre una descrizione scritta. La struttura dovrebbe promuovere e dimostrare la gestione efficace e prudente dell'emittente di ART e del gruppo, ove applicabile.
- 33. L'organo di amministrazione dovrebbe assicurare che le funzioni di controllo interno dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate nonché dei poteri necessari per esercitare il proprio ruolo in modo efficace. Come minimo, la funzione di conformità dovrebbe operare in modo indipendente, il che include un'adeguata separazione delle funzioni. Le linee di segnalazione e l'assegnazione delle responsabilità dovrebbero essere chiare, ben definite, coerenti, applicabili e debitamente documentate. La documentazione dovrebbe essere aggiornata, secondo le esigenze.
- 34. La struttura dell'emittente di ART non dovrebbe costituire un ostacolo alla capacità dell'organo di amministrazione di sorvegliare e gestire in modo efficace i rischi per l'emittente di ART o per il gruppo, se applicabile, oppure alla capacità dell'autorità competente di supervisionare l'emittente di ART in modo efficace.
- 35. L'organo di amministrazione dovrebbe valutare se e in che modo eventuali modifiche sostanziali della struttura del gruppo (ad es. l'istituzione di nuove filiazioni, le fusioni e le acquisizioni, la vendita o la liquidazione di parti del gruppo o sviluppi esterni), ove applicabili, incidano sulla solidità del quadro organizzativo dell'emittente di ART. Se vengono individuate delle carenze, l'organo di amministrazione dovrebbe intervenire rapidamente attuando le necessarie misure correttive.

## 4.2 Conoscere la propria struttura

36. L'organo di amministrazione dovrebbe conoscere e comprendere pienamente la struttura giuridica, organizzativa e operativa dell'emittente di ART (c.d. «*know your structure*») e garantire che essa sia in linea con la strategia aziendale, la strategia in materia di rischio e la propensione al rischio che l'ente stesso ha approvato e che sia inclusa nel suo quadro di gestione dei rischi.
37. L'organo di amministrazione dovrebbe garantire che la struttura di un emittente di ART e, laddove applicabile, le strutture all'interno di un gruppo, siano chiare, efficienti e trasparenti per il personale, gli azionisti e le altre parti interessate, nonché per l'autorità competente.
38. L'organo di amministrazione dovrebbe dirigere la struttura dell'emittente di ART, guidarne l'evoluzione e far fronte ai relativi limiti, oltre a garantire che la struttura sia giustificata ed efficiente e non presenti un grado di complessità eccessivo o non appropriato.
39. Nell'istituzione di tali strutture, l'organo di amministrazione dovrebbe comprenderne le caratteristiche, l'obiettivo e i rischi specifici a queste associati, e garantire che le funzioni di controllo interno siano adeguatamente coinvolte. Tali strutture dovrebbero essere approvate e mantenute soltanto quando il loro obiettivo è stato definito e compreso in modo chiaro e quando l'organo di amministrazione abbia accertato che tutti i rischi sostanziali, inclusi i rischi reputazionali, siano stati individuati, che tutti i rischi possano essere gestiti in modo efficace e debitamente comunicati, e che venga garantita una sorveglianza efficace. Quanto più complessa è la struttura organizzativa e operativa, tanto più elevati sono i rischi e tanto più intensa dovrebbe essere la sorveglianza della struttura.
40. L'emittente di ART deve prendere in considerazione, nel proprio processo decisionale, i risultati di una valutazione del rischio effettuata per rilevare se tali strutture potrebbero essere utilizzate per uno scopo connesso al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o ad altri reati finanziari, al fine di garantire che l'emittente o il settore non siano esposti a gravi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, gli emittenti di ART dovrebbero tenere conto, come minimo:
  - a. della misura in cui il paese nel quale sarà istituita la struttura rispetta effettivamente le norme dell'Unione e internazionali in materia di trasparenza fiscale, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
  - b. della misura in cui la struttura serve un evidente obiettivo economico e lecito;
  - c. della misura in cui la struttura potrebbe essere utilizzata per nascondere l'identità del titolare effettivo;
  - d. della misura in cui la motivazione che porta alla possibile istituzione di una struttura sollevi preoccupazioni;

- e. se la struttura possa impedire la sorveglianza appropriata da parte dell'organo di amministrazione dell'emittente di ART o la capacità dell'emittente di gestire il rischio correlato;
  - f. se la struttura ponga ostacoli a un'efficace vigilanza da parte delle autorità competenti.
41. In ogni caso, gli emittenti di ART non dovrebbero istituire strutture poco chiare o inutilmente complesse che non abbiano una chiara motivazione economica o un obiettivo lecito, o strutture che potrebbero far pensare che siano state create per un obiettivo legato a reati finanziari.
42. Gli emittenti di ART dovrebbero documentare le loro decisioni ed essere in grado di giustificarle alle autorità competenti.
43. Tali strutture e attività, inclusa la rispettiva conformità alla legislazione e alle norme professionali, dovrebbero essere soggette a revisione periodica. Laddove sia istituita una funzione di audit interno, essa dovrebbe effettuare la revisione secondo un metodo basato sul rischio.

## 5. Quadro organizzativo in un contesto di gruppo

44. Ove applicabile, gli emittenti di ART dovrebbero assicurare che i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance siano coerenti e ben integrati a livello di gruppo. A tal fine, gli emittenti di ART dovrebbero garantire che le rispettive filiazioni soggette al regolamento (UE) 2023/1114 attuino disposizioni, processi e meccanismi analoghi per assicurare solidi dispositivi di governance a livello di gruppo. Le funzioni competenti all'interno di un emittente di ART e delle sue filiazioni ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero interagire e scambiarsi, ove appropriato, dati e informazioni.
45. Benché le politiche e la documentazione possano essere incluse in documenti distinti, gli emittenti di ART dovrebbero considerare la possibilità di combinarle o di fare riferimento alle stesse in un unico documento sul quadro di governance.

## 6. Esternalizzazione <sup>(9)</sup>

46. L'organo di amministrazione dovrebbe approvare nonché riesaminare e aggiornare regolarmente la politica di esternalizzazione di un emittente di ART, assicurando che le modifiche del caso siano attuate in modo tempestivo.
47. La politica di esternalizzazione dovrebbe considerare l'impatto dell'esternalizzazione sulle attività di un emittente di ART e sui rischi ai quali l'emittente è esposto (quali i rischi operativi, inclusi i rischi legali, i rischi reputazionali e i rischi di concentrazione).

---

<sup>(9)</sup> Ove applicabile, la presente sezione dovrebbe essere letta congiuntamente alla sezione 12.3 dei presenti orientamenti. Gli emittenti di ART dovrebbero fare riferimento, per quanto applicabile, agli orientamenti dell'ABE sull'esternalizzazione, tenendo conto dell'applicazione del principio di proporzionalità.

48. La politica dovrebbe includere le modalità di rendicontazione e monitoraggio da attuare dall'inizio alla fine degli accordi di esternalizzazione (compresi il processo di due diligence e la valutazione del rischio, la gestione e il monitoraggio dell'accordo, la cessazione, i piani di emergenza e le strategie di uscita ).
49. L'esternalizzazione di funzioni non può comportare la delega delle responsabilità dell'organo di amministrazione. Un emittente di ART resta pienamente responsabile di tutti i servizi e di tutte le attività esternalizzati, nonché delle decisioni di gestione da questi derivanti. Ne consegue che la politica di esternalizzazione dovrebbe chiarire che l'esternalizzazione non esime l'emittente di ART dai propri obblighi giuridici e regolamentari.
50. Tale politica dovrebbe indicare che il ricorso all'esternalizzazione non dovrebbe ostacolare l'efficace vigilanza ispettiva o cartolare dell'emittente di ART né essere in contrasto con le restrizioni di vigilanza in relazione a servizi e attività. La politica dovrebbe riguardare anche gli accordi di esternalizzazione infragruppo e tenere conto, ove opportuno, di eventuali circostanze specifiche del gruppo.
51. Gli emittenti di ART dovrebbero mantenere in ogni momento un contenuto sufficiente evitando di diventare «empty shells» o «letter-box entities». A tal fine essi dovrebbero:
  - a. soddisfare in ogni momento tutte le condizioni della loro autorizzazione, tra cui assicurare che l'organo di amministrazione eserciti effettivamente le responsabilità di cui alla sezione I dei presenti orientamenti;
  - b. mantenere una struttura e un quadro organizzativo chiari e trasparenti, che consentano loro di assicurare il rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi normativi di cui alla sezione 4;
  - c. se i compiti operativi delle funzioni di controllo interno sono esternalizzati, esercitare una sorveglianza adeguata ed essere in grado di gestire i rischi generati dall'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti;
  - d. disporre di risorse e capacità sufficienti per assicurare l'osservanza delle lettere da a) a c).

## Titolo IV. Cultura del rischio e condotta professionale

### 7. Cultura del rischio

52. Una cultura del rischio solida, diligente e coerente dovrebbe essere un elemento chiave di una gestione efficace del rischio da parte degli emittenti di ART e dovrebbe consentire a tali emittenti di prendere decisioni su basi solide e con cognizione di causa che siano coerenti con la loro strategia in materia di rischio e la loro propensione al rischio.
53. Gli emittenti di ART dovrebbero sviluppare una cultura del rischio integrata e a livello aziendale, basata su una piena comprensione e su una visione olistica dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti, compresi i rischi ESG, i rischi per i detentori di attività, per i mercati, i rischi operativi, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i rischi di liquidità e i rischi legati all'investimento delle attività della riserva, i rischi per l'emittente di ART stesso e il modo in cui vengono gestiti, tenendo conto della tolleranza al rischio dell'emittente di ART, e i conflitti di interesse che possono sorgere a causa dell'interconnessione degli operatori nell'ecosistema delle crypto-attività.
54. Gli emittenti di ART dovrebbero sviluppare una cultura del rischio tramite politiche, comunicazione e formazione del personale riguardo alle attività, alla strategia e al profilo di rischio dell'emittente di ART, e dovrebbero adattare la comunicazione e la formazione del personale per prendere in considerazione le responsabilità di quest'ultimo nell'assunzione e nella gestione dei rischi.
55. Il personale dovrebbe essere pienamente consapevole delle proprie responsabilità in merito alla gestione dei rischi. La gestione dei rischi non dovrebbe essere confinata agli esperti in materia di rischi o alle funzioni di controllo interno. Le linee di business o le unità operative, sotto la sorveglianza dell'organo di amministrazione, dovrebbero essere principalmente responsabili della gestione dei rischi su base quotidiana, in linea con le politiche, le procedure e i controlli dell'emittente di ART, tenendo in considerazione la sua propensione e tolleranza al rischio.
56. Una forte cultura del rischio dovrebbe anche prevedere, a titolo non esaustivo, quanto segue:
- a. l'adozione di una linea dall'alto: l'organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile della definizione e della comunicazione dei valori fondamentali e delle aspettative dell'emittente. Il comportamento dei suoi membri dovrebbe riflettere tali valori. L'organo di amministrazione dovrebbe favorire la comunicazione interna dei valori fondamentali e delle aspettative al personale. Il personale dovrebbe agire in osservanza di tutte le leggi e di tutti i regolamenti applicabili e segnalare prontamente le situazioni non conformi osservate all'interno o all'esterno dell'emittente (ad es. all'autorità competente mediante una procedura di segnalazione delle violazioni);

- b. responsabilità: il personale pertinente di ogni livello dovrebbe conoscere e comprendere i valori fondamentali dell'emittente di ART e, nella misura necessaria per il ruolo rivestito, la propensione e la tolleranza al rischio dell'emittente di ART. Dovrebbe essere in grado di svolgere il proprio ruolo ed essere consapevole che sarà ritenuto responsabile delle proprie azioni riguardanti il comportamento relativo all'assunzione di rischi dell'emittente di ART;
- c. Comunicazione e messa in discussione efficaci: una solida cultura del rischio dovrebbe promuovere un ambiente dove viga una comunicazione aperta e una messa in discussione efficace, in cui i processi decisionali incoraggino pareri ampiamente diversificati, consentano di testare le pratiche esistenti, stimolino un atteggiamento critico costruttivo fra il personale e promuovano un ambiente all'insegna di un impegno aperto e costruttivo nell'intera organizzazione.
- d. Incentivi: incentivi adeguati dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell'allineare il comportamento di assunzione del rischio con il profilo di rischio dell'emittente di ART e con i suoi interessi a lungo termine, in particolare per gli emittenti di ART significativi.

## 8. Valori aziendali e codice di condotta

- 57. L'organo di amministrazione dovrebbe sviluppare, adottare, rispettare e promuovere elevati standard etici e professionali, prendendo in considerazione le esigenze e le caratteristiche specifiche dell'emittente di ART, e dovrebbe garantirne l'attuazione (mediante un codice di condotta o uno strumento analogo). Dovrebbe anche monitorare il rispetto di tali standard da parte del personale. Laddove applicabile, l'organo di amministrazione può adottare e attuare gli standard relativi al gruppo dell'emittente di ART o gli standard comuni pubblicati da associazioni o altre organizzazioni pertinenti.
- 58. Gli emittenti di ART dovrebbero garantire che il personale non sia oggetto di discriminazioni fondate sul genere, sulla razza, sul colore, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle credenze, sulle opinioni politiche o di altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.
- 59. Le politiche degli emittenti di ART significativi dovrebbero essere neutre sotto il profilo del genere <sup>(10)</sup>. Ciò comprende, tra l'altro, la remunerazione, le politiche di assunzione, lo sviluppo della carriera e i piani di successione, l'accesso alla formazione e la possibilità di candidarsi per i posti vacanti interni. Gli emittenti di ART dovrebbero garantire pari opportunità <sup>(11)</sup> a tutto il personale, indipendentemente dal suo genere, anche per quanto riguarda le prospettive di

---

<sup>(10)</sup> Cfr. le norme tecniche di regolamentazione sul contenuto minimo dei dispositivi di governance sulla politica di remunerazione per gli emittenti di ART significativi in conformità dell'articolo 45, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114;

<sup>(11)</sup> Cfr. anche la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

carriera, e mirare a migliorare la rappresentanza del genere sottorappresentato nelle posizioni all'interno dell'organo di amministrazione. L'emittente di ART significativi dovrebbe monitorare l'andamento del divario retributivo di genere.

60. Gli standard attuati dovrebbero mirare a potenziare i robusti dispositivi di governance dell'emittente di ART e a ridurre i rischi ai quali l'emittente di ART è esposto, in particolare i rischi operativi e reputazionali, che possono avere un considerevole impatto negativo sulla redditività e sostenibilità dell'emittente di ART sotto forma di ammende, spese di contenzioso, restrizioni imposte dalle autorità competenti o altre sanzioni finanziarie o penali e la perdita di valore del marchio e della fiducia degli investitori.
61. L'organo di amministrazione dovrebbe adottare politiche chiare e documentate per delineare le modalità con le quali tali standard dovrebbero essere rispettati. Tali politiche dovrebbero:
- a. ricordare al personale che tutte le attività dell'emittente di ART dovrebbero essere condotte in conformità del diritto applicabile e dei valori aziendali dell'emittente;
  - b. promuovere la consapevolezza del rischio tramite una forte cultura del rischio, in linea con il titolo IV, sezione 7, trasmettendo l'aspettativa dell'organo di amministrazione secondo cui le attività non si spingeranno oltre la propensione al rischio e oltre i limiti definiti dall'emittente di ART e le rispettive responsabilità del personale;
  - c. stabilire principi e fornire esempi in merito a comportamenti accettabili o inaccettabili legati, in particolare, a informazioni inesatte o illeciti professionali in ambito finanziario, reati economici e finanziari, fra cui, ma non solo, frode, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, pratiche antitrust, sanzioni finanziarie, corruzione, manipolazione di mercato, vendita di prodotti inadeguati e altre violazioni della normativa a tutela dei consumatori, illeciti fiscali, commessi direttamente o indirettamente;
  - d. chiarire che, oltre ad ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne, il personale è chiamato a comportarsi in modo onesto e integro e a svolgere i propri doveri con la dovuta capacità, attenzione e diligenza;
  - e. garantire che il personale sia consapevole delle potenziali azioni disciplinari interne ed esterne, delle azioni legali e delle sanzioni che possono seguire comportamenti scorretti o inaccettabili.
62. Gli emittenti di ART dovrebbero monitorare il rispetto di tali standard e garantire la sensibilizzazione del personale, ad esempio mediante la formazione.

## Titolo V. Quadro e meccanismi di controllo interno

### 9. Quadro di controllo interno

63. Gli emittenti di ART dovrebbero sviluppare e mantenere una cultura che incoraggi un atteggiamento positivo nei confronti del controllo dei rischi e della conformità all'interno dell'emittente, nonché un quadro di controllo interno solido e completo. Sulla base di tale quadro, le linee di business o l'unità interna degli emittenti di ART dovrebbero essere responsabili della gestione dei rischi nei quali incorrono durante l'esercizio delle loro attività e disporre di controlli volti a garantire la conformità con i requisiti interni ed esterni. In tale ambito, gli emittenti di ART dovrebbero disporre di una funzione interna di conformità permanente ed efficace dotata di autorità, levatura e accesso all'organo di amministrazione che siano idonei e sufficienti per adempiere alla propria missione, nonché di un quadro di gestione dei rischi. Ove proporzionato, tenuto conto dei criteri elencati al titolo I, gli emittenti di ART dovrebbero avere anche una funzione interna di gestione dei rischi e di audit. In ogni caso, l'emittente di ART dovrebbe disporre di adeguate politiche e procedure di gestione dei rischi e di audit.
64. Il quadro di controllo interno degli emittenti di ART interessati dovrebbe essere adattato, su base individuale, alla specificità della sua attività, alla sua complessità e ai rischi associati, tenendo conto, ove applicabile, del contesto del gruppo. In un contesto di gruppo, l'emittente di ART interessato dovrebbe organizzare lo scambio delle informazioni necessarie in modo da garantire che ogni organo di amministrazione, linea di business e unità interna, inclusa ciascuna funzione di controllo interno, sia in grado di svolgere i propri compiti.
65. Il quadro di controllo interno dovrebbe coprire l'intera organizzazione, inclusi le responsabilità e i compiti dell'organo di amministrazione nonché le attività di tutte le linee di business e delle unità interne, fra cui le funzioni di controllo interno, l'uso di prestatori terzi e canali di distribuzione.
66. Il quadro di controllo interno di un emittente di ART dovrebbe garantire:
- a. operazioni efficaci ed efficienti, anche in relazione all'emissione di ART;
  - b. un'adeguata individuazione, misurazione e mitigazione dei rischi, compresi il rischio operativo e il rischio connesso alle TIC, in conformità del regolamento (UE) 2022/2554;
  - c. affidabilità di informazioni finanziarie e non finanziarie segnalate sia internamente che esternamente;
  - d. sane procedure amministrative e contabili; e
  - e. conformità a leggi, regolamenti, obblighi di vigilanza e alle politiche, ai processi, alle norme e alle decisioni interni dell'emittente di ART.

## 10. Attuazione di un quadro di controllo interno

67. L'organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile della definizione e del monitoraggio dell'adeguatezza e dell'efficacia dei processi, dei meccanismi e del quadro di controllo interno, nonché della sorveglianza di tutte le linee di business e unità interne, incluse le funzioni di controllo interno (quali le funzioni di conformità, di gestione dei rischi e di audit interno, se istituite). L'emittente di ART dovrebbe stabilire, mantenere e aggiornare periodicamente e per iscritto politiche, meccanismi e procedure di controllo interno adeguati, che dovrebbero essere approvati dall'organo di amministrazione. Qualora non sia istituita alcuna funzione di gestione dei rischi, l'organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile della definizione, dell'aggiornamento e del monitoraggio di adeguate procedure e politiche di gestione dei rischi.
68. Un emittente di ART dovrebbe disporre di un processo decisionale chiaro, trasparente e documentato e di una chiara ripartizione delle responsabilità e dell'autorità all'interno del suo quadro di controllo interno, incluse le sue linee di business, le unità interne e le funzioni di controllo interno.
69. Gli emittenti di ART dovrebbero comunicare tali politiche, meccanismi e procedure a tutto il personale e ogniqualvolta vengano apportate modifiche sostanziali.
70. Le funzioni di controllo interno dovrebbero verificare che le politiche, i meccanismi e le procedure stabiliti nel quadro di controllo interno siano attuati correttamente nelle rispettive aree di competenza.
71. Le funzioni di controllo interno dovrebbero sottoporre regolarmente all'organo di amministrazione relazioni scritte sulle principali lacune individuate. Queste relazioni dovrebbero includere, per ciascuna nuova importante lacuna individuata, i relativi rischi connessi, una valutazione d'impatto, le raccomandazioni e le misure correttive da adottare. L'organo di amministrazione dovrebbe dare seguito tempestivamente ed efficacemente alle risultanze evidenziate dalle funzioni di controllo interno e richiedere misure correttive adeguate. Dovrebbe essere messa in atto una procedura formale di follow-up sui risultati rilevati e sulle misure correttive adottate.

## 11. Quadro di gestione dei rischi

72. Nell'ambito del quadro di controllo interno complessivo, gli emittenti di ART dovrebbero disporre di un quadro olistico di gestione dei rischi a livello di emittente che si estenda a tutte le sue linee di business e unità interne, comprese le funzioni di controllo interno, riconoscendo pienamente la sostanza economica di tutte le loro esposizioni al rischio, compresi i rischi che l'emittente di ART pone a se stesso, ai detentori di attività, i rischi operativi e i rischi derivanti dalla riserva di attività.

73. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe consentire all'emittente di ART di prendere decisioni con piena consapevolezza in merito a tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, compresi i rischi informatici, conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) <sup>(12)</sup> e alla sezione 12. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe comprendere tutti i rischi, compresi i rischi correnti e quelli futuri ai quali l'emittente di ART potrebbe essere esposto. I rischi dovrebbero essere valutati a partire dal basso e a partire dall'alto, all'interno e attraverso le linee di business o le unità interne, utilizzando una terminologia coerente e metodologie compatibili in tutto l'emittente di ART e a un livello consolidato, ove applicabile. Tutti i rischi pertinenti dovrebbero essere inseriti nel quadro di gestione dei rischi con l'appropriata valutazione dei rischi sia finanziari sia non finanziari, compresi i rischi di concentrazione, operativi, TIC, reputazionali, legali, di condotta ed ESG. Dovrebbero essere presi in considerazione anche il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità derivanti dalle attività di riserva.
74. Il quadro di gestione dei rischi di un emittente di ART dovrebbe prevedere politiche, procedure, limiti di rischio e controlli dei rischi che garantiscano l'individuazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio, la gestione, la mitigazione e la segnalazione dei rischi, in maniera adeguata, tempestiva e continua, a livello delle linee di business, delle unità interne, a livello di emittente e di gruppo, laddove applicabile.
75. Il quadro di gestione dei rischi di un emittente di ART dovrebbe fornire indicazioni specifiche sull'attuazione delle strategie di rischio. Tali indicazioni dovrebbero, eventualmente, stabilire e mantenere limiti interni coerenti con la propensione e la tolleranza al rischio dell'emittente e commisurati al sano funzionamento, alla resilienza operativa, alla solidità finanziaria, al fabbisogno di liquidità e agli obiettivi strategici dello stesso. Il profilo di rischio dell'emittente di ART dovrebbe essere mantenuto entro i limiti stabiliti. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe garantire che, laddove si verificano violazioni dei limiti di rischio, vi sia un processo definito per segnalarle e gestirle con un'apposita procedura di follow-up.
76. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe essere sottoposto a una revisione interna indipendente, ad esempio da parte della funzione di audit interno, e rivalutato regolarmente rispetto alla tolleranza e alla propensione al rischio dell'emittente di ART.
77. Dovrebbero essere istituiti meccanismi di segnalazione periodici e trasparenti, affinché l'organo di amministrazione e tutte le unità pertinenti di un emittente di ART ricevano le informazioni in maniera tempestiva, precisa, sintetica, comprensibile e significativa, e possano condividere le informazioni pertinenti in materia di individuazione, misurazione o valutazione, monitoraggio e gestione dei rischi. Il quadro di segnalazione dovrebbe essere ben definito e documentato.

---

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario: [Ufficio delle pubblicazioni \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

78. L'efficace comunicazione e sensibilizzazione in merito ai rischi e alla strategia in materia di rischio è fondamentale per l'intero processo di gestione dei rischi, inclusi i processi di revisione e quelli decisionali, e contribuisce a impedire la presa di decisioni che potrebbero involontariamente aumentare i livelli di rischio. L'efficace segnalazione dei rischi implica la sana valutazione e comunicazione interna della strategia in materia di rischio e dei dati relativi ai rischi sia trasversalmente all'interno dell'emittente di ART sia verticalmente lungo la catena gestionale.

## 12. Gestione del rischio operativo e resilienza operativa

79. L'emittente di ART dovrebbe disporre di un adeguato quadro per la gestione del rischio operativo e di un quadro per la resilienza operativa. Ciò include politiche e processi efficaci per:

- a. individuare, valutare, vagliare, monitorare, segnalare e mitigare il rischio operativo in modo tempestivo;
- b. individuare e proteggersi contro le minacce e i potenziali fallimenti, rispondere e adattarsi, nonché recuperare e imparare da eventi dirompenti per ridurre al minimo il loro impatto sull'erogazione di funzioni essenziali o importanti <sup>(13)</sup>.

80. L'organo di amministrazione di un emittente di ART dovrebbe, nell'ambito del quadro di gestione dei rischi, approvare strategie, politiche e processi per la gestione del rischio operativo e della resilienza operativa, compresa la propensione al rischio per il quadro di gestione del rischio operativo e la tolleranza al rischio per l'interruzione di funzioni essenziali o importanti <sup>(14)</sup>. Tali strategie, politiche e processi dovrebbero essere periodicamente riesaminati e aggiornati, a seconda dei casi.

81. L'organo di amministrazione assicura che tali politiche e processi siano attuati in modo efficace, pienamente integrati nel quadro generale di gestione dei rischi dell'emittente di ART, compreso il rischio in relazione al ricorso a soggetti terzi, e siano efficacemente comunicati al personale pertinente.

82. Un emittente di ART dovrebbe assegnare chiaramente le responsabilità per il sistema di valutazione e gestione del rischio operativo e della resilienza operativa.

83. Un emittente di ART dovrebbe individuare le proprie esposizioni al rischio operativo, tenere traccia dei dati pertinenti sul rischio operativo, compresi quelli relativi alle perdite rilevanti, ed eseguire un'analisi degli scenari.

---

<sup>(13)</sup> BCBS Principles for Operational Resilience (Principi per la resilienza operativa del CBVB), marzo 2021, <https://www.bis.org/bcbs/publ/d516.pdf>.

<sup>(14)</sup> La tolleranza all'interruzione delle attività è il livello di interruzione derivante da qualsiasi tipo di rischio operativo che un emittente è disposto ad accettare in base a una serie di scenari gravi ma plausibili.

84. L'emittente di ART dovrebbe individuare le proprie operazioni essenziali, coerentemente con il proprio approccio alla resilienza operativa, e mappare le persone, la tecnologia, i processi, i dati, le strutture, i soggetti terzi, comprese le entità infragruppo, e le interconnessioni e interdipendenze tra di essi che sono necessarie per l'esecuzione di funzioni essenziali o importanti in situazioni normali e in caso di interruzione.
85. Il quadro di gestione del rischio operativo e della resilienza operativa dovrebbe essere sottoposto a revisioni periodiche da parte di revisori interni o esterni che possiedono le conoscenze necessarie per effettuare questo tipo revisioni. Il quadro di gestione del rischio operativo e il quadro di resilienza operativa dovrebbero essere strutturati con risorse umane e tecniche sufficienti e adeguate. Il sistema di valutazione del rischio operativo e il quadro di resilienza operativa dell'emittente di ART dovrebbero essere pienamente integrati nel quadro di gestione dei rischi dell'emittente.
86. Dovrebbe essere attuato un sistema di segnalazione all'organo di amministrazione che preveda adeguate relazioni sul rischio operativo e sulla resilienza operativa delle funzioni pertinenti all'interno dell'emittente di ART. L'emittente di ART dovrebbe disporre di procedure per intraprendere senza indugio le azioni appropriate, a seconda dei casi.
87. L'emittente di ART dovrebbe individuare e valutare il rischio operativo inerente alle attività, ai processi e ai sistemi dell'emittente di ART per assicurarsi che i rischi intrinseci siano ben compresi.
88. Considerando il titolo I sull'applicazione del principio di proporzionalità, l'emittente di ART dovrebbe individuare, analizzare e misurare una serie di scenari, compresi eventi di bassa probabilità e di elevata gravità, alcuni dei quali potrebbero comportare gravi perdite da rischio operativo. Gli input per l'analisi degli scenari includono i dati pertinenti sulle perdite interne ed esterne, le informazioni provenienti dalle autovalutazioni, il giudizio degli esperti, il quadro di controllo interno, i parametri previsionali, le analisi delle cause alla radice e il quadro dei processi, a seconda dei casi. Il processo di analisi degli scenari dovrebbe essere utilizzato per elaborare una serie di conseguenze di potenziali eventi, comprese le valutazioni d'impatto ai fini della gestione dei rischi, integrando altri strumenti basati su dati storici o valutazioni del rischio corrente.
89. In considerazione del titolo I, gli emittenti di ART possono ricorrere a metodi qualitativi di valutazione del rischio, mentre gli emittenti di ART significativi dovrebbero adottare un metodo più sofisticato, compreso, se disponibile, l'uso di dati sulle perdite interne ed esterne da tenere in conto per l'analisi degli scenari.

## 12.1 Approvazione di nuovi prodotti, sistemi e processi

90. L'emittente di ART dovrebbe disporre di politiche e procedure per la valutazione e l'approvazione di nuovi prodotti, processi e sistemi, anche per quanto riguarda la nuova emissione di ART e i relativi processi e sistemi.

91. Il processo di approvazione dovrebbe tenere conto di tutti i rischi, compresi quelli legati ai rischi informatici, nell'avvio di nuovi prodotti e nell'attuazione di nuovi processi e sistemi, e includere i rischi relativi al personale, ai processi, ai sistemi e agli eventi esterni.
92. Il processo di approvazione dovrebbe inoltre prendere in considerazione gli effetti sull'assolvimento di funzioni essenziali o importanti e sulle rispettive interconnessioni e interdipendenze, nonché le modifiche del profilo di rischio operativo degli emittenti di ART, comprese le modifiche del rischio relativo a prodotti o attività esistenti, i necessari controlli interni, i processi di gestione dei rischi e la mitigazione dei rischi.
93. L'emittente di ART dovrebbe garantire la valutazione dell'evoluzione dei rischi associati a nuovi prodotti, sistemi e processi nel corso del tempo durante l'intero ciclo di vita di un prodotto, di attività o servizi.
94. Gli emittenti di ART dovrebbero disporre di un solido sistema di controllo interno, conformemente al titolo V, anche per quanto riguarda i nuovi prodotti, processi e sistemi per assicurare che l'emittente di ART abbia un'operatività efficiente ed efficace, salvaguardare la propria riserva di attività, produrre informazioni affidabili e osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

## 12.2 Gestione dei rischi informatici

95. Gli emittenti di ART dovrebbero stabilire un quadro di gestione dei rischi informatici in linea con i requisiti definiti dal regolamento (UE) 2022/2554. A tal proposito, gli emittenti di ART dovrebbero disporre di un quadro di governance e di controllo interno che garantisca una gestione efficace e prudente dei rischi informatici al fine di raggiungere un elevato livello di resilienza operativa digitale <sup>(15)</sup>.

## 12.3 Accordi con soggetti terzi per la gestione della riserva di attività, per l'investimento delle attività di riserva, per la custodia delle attività di riserva o per la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività.

96. L'organo di amministrazione di un emittente di ART che ha concluso accordi con soggetti terzi per la gestione della riserva di attività, per l'investimento delle attività di riserva, per la custodia delle attività di riserva o, se del caso, per la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività o che sta pianificando la conclusione di tali accordi dovrebbe approvare, riesaminare e aggiornare periodicamente una politica relativa ai requisiti per la resilienza operativa di tali soggetti terzi e garantirne l'attuazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo.

---

<sup>(15)</sup> Cfr. il regolamento (UE) 2022/2554 (GU L 333 del 27.12.2022, pagg. 1-79).

97. La politica dovrebbe includere le fasi principali del ciclo di vita degli accordi con i soggetti terzi e definire i principi, le responsabilità e i processi in relazione al ricorso a terze parti. In particolare, la politica dovrebbe riguardare almeno:
- a. le responsabilità dell'organo di amministrazione, compreso il suo coinvolgimento, se opportuno, nel processo decisionale;
  - b. il coinvolgimento delle linee di business, delle funzioni di controllo interno e di altri soggetti in relazione a tali accordi;
  - c. la pianificazione e la strutturazione di accordi con soggetti terzi, compresa la definizione dei requisiti aziendali relativi al ricorso a terze parti;
  - d. l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi conformemente alla sezione 11;
  - e. controlli di due diligence su potenziali terze parti;
  - f. politiche e procedure per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse, in linea con l'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1114;
  - g. pianificazione della continuità operativa e strategie di uscita onde garantire la resilienza operativa dell'emittente di ART in caso di dissesto o interruzione presso un soggetto terzo che incide sullo svolgimento di operazioni essenziali. I piani di continuità operativa e di uscita dell'emittente di ART dovrebbero valutare la sostituibilità del soggetto terzo che utilizza per le operazioni essenziali e altre alternative praticabili che possono facilitare la resilienza operativa in caso di indisponibilità presso un soggetto terzo, come la reintegrazione dell'attività all'interno dell'azienda;
  - h. il processo di approvazione di nuovi accordi;
  - i. l'attuazione, il monitoraggio e la gestione di tali accordi, compresa la valutazione continua delle prestazioni di soggetti terzi per garantire che il rapporto rimanga all'interno della propensione e tolleranza al rischio dell'emittente di ART per l'interruzione delle operazioni essenziali e delle linee di business principali;
  - j. le procedure di notifica e di risposta alle modifiche di un accordo da parte di soggetti terzi;
  - k. l'esame e l'audit indipendenti sulla conformità alle politiche e alle previsioni di legge e agli obblighi normativi;
  - l. i processi di rinnovo degli accordi con soggetti terzi;
  - m. la documentazione e la tenuta dei registri;

- n. le strategie di uscita e i processi per porre termine all'accordo, compresa la richiesta di un piano di uscita documentato per ogni accordo con un soggetto terzo, qualora tale uscita sia considerata praticabile alla luce delle possibili interruzioni del servizio o della cessazione inattesa di un accordo.
98. Gli emittenti di ART dovrebbero valutare il potenziale impatto degli accordi con soggetti terzi sul loro rischio operativo e sulla loro resilienza operativa, conformemente alla sezione 12, e dovrebbero tenere conto dei risultati della valutazione nel decidere se una funzione debba essere svolta da un soggetto terzo e dovrebbero adottare misure adeguate per evitare indebiti rischi operativi aggiuntivi prima di concludere tali accordi.
  99. Nell'ambito della valutazione del rischio, l'emittente di ART dovrebbe anche tenere conto dei benefici e dei costi previsti dell'accordo proposto, compresa la ponderazione di eventuali rischi che possono essere ridotti o meglio gestiti rispetto a eventuali rischi che possono derivare dall'accordo proposto, tenendo conto almeno delle misure attuate dall'emittente di ART e dal prestatore di servizi per gestire e mitigare tali rischi.
  100. Nell'effettuare la valutazione del rischio prima del ricorso a soggetti terzi e nel corso del monitoraggio continuo delle prestazioni del soggetto terzo, l'emittente delle ART dovrebbe, come minimo:
    - a. individuare e classificare le funzioni pertinenti e i relativi dati e sistemi in base alla loro sensibilità ed essenzialità nonché alle misure di sicurezza richieste;
    - b. effettuare un'approfondita analisi basata sul rischio delle funzioni e dei relativi dati e sistemi che vengono considerati per un accordo e affrontare i potenziali rischi, in particolare i rischi operativi, compresi i rischi di subappalto, legali, informatici, di conformità e reputazionali, nonché eventuali limitazioni alle attività di controllo connesse ai paesi in cui sono prestati o è probabile che siano prestati i servizi;
    - c. considerare le dipendenze geografiche e la gestione dei rischi correlati. Tali rischi possono riguardare l'ambiente economico, finanziario, politico, legale e normativo della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui sarà prestato il servizio in questione.
  101. Prima di concludere un accordo con terzi e prendere in considerazione i rischi, compresi i rischi operativi e il rischio di controparte, gli emittenti di ART dovrebbero assicurare, nel loro processo di selezione e valutazione, che il soggetto terzo sia idoneo.
  102. Gli emittenti di ART dovrebbero far sì che il soggetto terzo abbia la reputazione commerciale, abilità adeguate e sufficienti, la competenza, la capacità, le risorse (ad esempio umane, informatiche, finanziarie), la struttura organizzativa e, se pertinente, le autorizzazioni o le registrazioni regolamentari necessarie per svolgere la funzione in modo affidabile e professionale al fine di adempiere ai propri obblighi per tutta la durata del contratto proposto.

103. Ulteriori fattori da prendere in considerazione nell'effettuare la due diligence su un potenziale soggetto terzo comprendono, tra l'altro:
- a. il modello di business, la natura, le dimensioni, la complessità, la situazione finanziaria, la struttura proprietaria e di gruppo del soggetto terzo;
  - b. le relazioni a lungo termine con i soggetti terzi già valutati e che prestano servizi per l'emittente di ART;
  - c. il livello di sostituibilità del servizio e del prestatore di servizi, compresa la capacità di porre termine all'accordo con il soggetto terzo e di passare a un altro prestatore di servizi o di reintegrare il servizio essenziale all'interno dell'azienda o il potenziale impatto di tale sostituzione sulle operazioni essenziali dell'emittente di ART;
  - d. se il soggetto terzo è soggetto alla vigilanza da parte delle autorità competenti.
104. Gli emittenti di ART dovrebbero adottare misure adeguate per assicurare che i soggetti terzi agiscano coerentemente con i rispettivi valori e codici di condotta.
105. Gli emittenti di ART dovrebbero assicurarsi in ogni momento che i terzi di cui si avvalgono per distribuire gli ART al pubblico rispettino le procedure volte ad assicurare la conformità agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e, ove applicabile, del regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività. Il soggetto terzo dovrebbe garantire, nei propri sistemi di controllo interno, il costante rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e, ove applicabile, del regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.

### 13. Funzioni di controllo interno

106. Le funzioni di controllo interno dovrebbero comprendere una funzione interna di conformità efficace e permanente e, ove opportuno e proporzionato, tenendo conto dei criteri elencati nel titolo I, una funzione di gestione dei rischi e una funzione di audit interno. Qualora non istituiscano e mantengano una funzione di gestione dei rischi e una funzione di audit interno, gli emittenti di ART dovrebbero essere in grado di dimostrare, su richiesta, che le politiche e le procedure adottate e attuate per un quadro di controllo interno raggiungono effettivamente lo stesso risultato di cui agli orientamenti del presente titolo V.
107. Gli emittenti di ART significative sono incoraggiati a istituire funzioni interne di gestione dei rischi e di audit interno. Se l'emittente di ART non istituisce una funzione interna di gestione dei rischi o una funzione di audit interno, le responsabilità di tali funzioni, come stabilito nei presenti orientamenti, spetta all'organo di amministrazione, che può delegare i compiti

operativi internamente o esternamente a un prestatore terzo, ad esempio sotto forma di un accordo di esternalizzazione<sup>(16)</sup>.

### 13.1 Responsabili delle funzioni di controllo interno

108. I responsabili delle funzioni di controllo interno dovrebbero essere stabiliti a un livello gerarchico adeguato che fornisca al responsabile della funzione di controllo l'autorità appropriata e il peso necessario per adempiere alle proprie responsabilità. Il responsabile della conformità e, laddove istituiti, i responsabili delle funzioni di gestione dei rischi e di audit interno dovrebbero riferire e rispondere direttamente all'organo di amministrazione, che dovrebbe esaminarne le prestazioni.
109. Laddove necessario, i responsabili delle funzioni di controllo interno dovrebbero poter accedere e riferire direttamente all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, al fine di sollevare dubbi e avvisare la funzione di supervisione strategica, laddove opportuno, in merito a sviluppi specifici che interessano o possano interessare l'emittente di ART. Ciò non dovrebbe impedire ai responsabili delle funzioni di controllo di trasmettere informazioni anche all'interno delle normali linee di segnalazione.
110. Gli emittenti di ART dovrebbero disporre di processi documentati per assegnare la posizione di responsabile di una funzione di controllo interno e per revocarne le responsabilità. In ogni caso, i responsabili delle funzioni di controllo interno non dovrebbero essere rimossi senza la previa approvazione dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, ove presente.

### 13.2 Indipendenza delle funzioni di controllo interno

111. Al fine di garantire che le funzioni di controllo interno operino in modo indipendente, dovrebbero essere soddisfatte le condizioni seguenti:
- a. il loro personale non svolge compiti operativi che rientrano nell'ambito delle attività che le funzioni di controllo interno sono tenute a monitorare e controllare, a meno che non sia dimostrato che, alla luce dei criteri elencati nel titolo I per l'applicazione del principio di proporzionalità, le funzioni di controllo interno continuano a essere efficaci. In tal caso, l'emittente di ART dovrebbe valutare se sia compromessa l'efficacia delle proprie funzioni di controllo interno.
  - b. Laddove opportuno, dal punto di vista organizzativo tali funzioni sono separate dalle attività che sono tenute a monitorare e controllare;

---

<sup>(16)</sup> L'esternalizzazione dei compiti operativi della funzione di conformità può ancora essere possibile.

- c. la remunerazione del personale adibito alla funzione di controllo interno non dovrebbe essere legata ai risultati delle attività che la funzione di controllo interno monitora e controlla, né ad altro che comprometta l'obiettività dei membri del personale <sup>(17)</sup>.

### 13.3 Risorse delle funzioni di controllo interno

- 112. Le funzioni di controllo interno dovrebbero disporre di risorse sufficienti. Tenendo conto dell'applicazione del principio di proporzionalità di cui al titolo I, dovrebbero disporre di un numero adeguato di personale qualificato in possesso di competenze, conoscenze ed esperienze adeguate. Il personale dovrebbe mantenere costantemente aggiornate le proprie qualifiche e ricevere la formazione necessaria.
- 113. Le funzioni di controllo interno dovrebbero disporre di sistemi informatici e di supporto adeguati, con accesso alle informazioni interne ed esterne necessarie per adempiere le proprie responsabilità. Tali funzioni dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie relative alle linee di business e alle pertinenti filiazioni soggette a rischi, in particolare a quelle che possono potenzialmente generare rischi sostanziali per l'emittente di ART.

## 14. Funzione di gestione dei rischi

- 114. Se istituita, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe occuparsi di tutto l'emittente di ART. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di autorità, peso e risorse in misura sufficiente, tenendo conto dei criteri di proporzionalità di cui al titolo I, per attuare politiche in materia di rischi e il quadro di gestione dei rischi, come stabilito alla sezione 11.
- 115. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere, ove necessario, accesso diretto all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione, se istituito.
- 116. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere accesso a tutte le linee di business e ad altre unità interne che hanno il potenziale di generare rischi.
- 117. Il personale della funzione di gestione dei rischi dovrebbe possedere conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti riguardo alle tecniche e alle procedure di gestione dei rischi, nonché ai mercati e ai prodotti, e dovrebbe avere accesso a una formazione regolare.
- 118. Laddove istituita, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere un elemento organizzativo centrale dell'emittente di ART, strutturato in modo tale da poter attuare politiche in materia di rischi e controllare il quadro di gestione dei rischi. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che l'emittente di ART disponga di efficaci processi di gestione dei rischi. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe partecipare attivamente a tutte le decisioni di gestione dei rischi sostanziali. Ove applicabile, in un gruppo, la funzione di gestione dei rischi dell'impresa madre nell'Unione dovrebbe essere in grado di

---

(<sup>17</sup>) Cfr. anche gli Orientamenti dell'ABE per sane politiche di remunerazione, disponibili all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-sound-remuneration-policies>.

fornire una visione globale di tutti i rischi a livello di gruppo e di garantire che la strategia in materia di rischio sia rispettata.

119. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe fornire informazioni, analisi e pareri di esperti sull'esposizione ai rischi che siano pertinenti e indipendenti, e consulenza su proposte e decisioni in materia di rischi adottate dalle linee di business o dalle unità interne e dovrebbe segnalare all'organo di amministrazione se tali informazioni e la consulenza siano conformi con il profilo di rischio dell'emittente di ART. La funzione di gestione dei rischi può raccomandare l'apporto di miglioramenti al quadro di gestione dei rischi e misure correttive per porre rimedio a violazioni delle politiche, delle procedure e dei limiti in materia di rischi.

### 14.1 Ruolo della funzione di gestione dei rischi nella strategia e nelle decisioni in materia di rischio

120. Il coinvolgimento della funzione di gestione dei rischi nei processi decisionali dovrebbe garantire che i rischi siano tenuti in debita considerazione. Tuttavia, la responsabilità delle decisioni adottate dovrebbe restare in capo alle unità operative e interne e, in ultima analisi, all'organo di amministrazione.

### 14.2 Ruolo della funzione di gestione dei rischi nelle modifiche sostanziali

121. Prima che si prendano decisioni in merito a modifiche sostanziali a prodotti, processi o sistemi o operazioni straordinarie, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere coinvolta nella valutazione dell'impatto di tali modifiche sull'emittente di ART e trasmettere i propri risultati direttamente all'organo di amministrazione prima di prendere una decisione.
122. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe valutare in che modo i rischi individuati potrebbero incidere sulla capacità dell'emittente di ART di gestire il proprio profilo di rischio e i rischi connessi alla riserva di attività.

### 14.3 Ruolo della funzione di gestione dei rischi nell'individuazione, misurazione, valutazione, gestione, mitigazione, monitoraggio e segnalazione dei rischi

123. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe assicurare un'adeguata attuazione del quadro di gestione dei rischi e che tutti i rischi siano individuati, valutati, misurati, monitorati, gestiti e debitamente segnalati da parte delle unità interessate dell'emittente di ART.
124. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe garantire che l'individuazione e la valutazione non siano basate soltanto su informazioni quantitative o risultati dei modelli, ma che si tenga conto anche di approcci qualitativi. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe tenere informato

l'organo di amministrazione in merito alle ipotesi utilizzate e alle potenziali carenze degli strumenti e dei metodi di quantificazione dei rischi, compresi i modelli e le analisi.

125. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe garantire che le operazioni con parti correlate siano oggetto di verifica e che i rischi che queste comportano per l'emittente di ART siano individuati e adeguatamente valutati.
126. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe garantire che tutti i rischi individuati siano monitorati in modo efficace da parte delle unità operative o delle unità interne.
127. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe monitorare regolarmente il profilo di rischio effettivo dell'emittente di ART e valutarlo rispetto agli obiettivi strategici e alla propensione al rischio e riferire i risultati al fine di consentire all'organo di amministrazione di adottare decisioni nella sua funzione di gestione e di metterle in discussione nella sua funzione di supervisione strategica.
128. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe analizzare le tendenze e riconoscere i nuovi rischi o quelli emergenti e l'aumento dei rischi che deriva dal mutare delle circostanze e delle condizioni. Essa dovrebbe anche riesaminare con regolarità i risultati effettivi in materia di rischi raffrontandoli con le stime precedenti (ossia test retrospettivi o *back-testing*) al fine di valutare e migliorare l'accuratezza e l'efficacia dei metodi di valutazione dei rischi e del processo di gestione dei rischi.
129. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe valutare possibili modalità di mitigazione dei rischi individuati. La segnalazione dei rischi all'organo di amministrazione dovrebbe includere proposte di azioni adeguate per mitigare il rischio.

#### 14.4 Ruolo della funzione di gestione dei rischi nella propensione al rischio e nei limiti di rischio

130. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe valutare in modo indipendente le violazioni della propensione al rischio o dei limiti di rischio. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe informare le unità operative o le unità interne interessate e l'organo di amministrazione e raccomandare possibili misure correttive. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe segnalare direttamente eventuali violazioni gravi all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, fatta salva la possibilità per la funzione di gestione dei rischi di informare altre funzioni interne.
131. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che una decisione sia adottata al livello appropriato su propria raccomandazione, che le unità operative interessate si conformino alla stessa e che di tale decisione siano opportunamente informati l'organo di amministrazione e, laddove istituito, il comitato dei rischi.

## 14.5 Responsabile della funzione di gestione dei rischi

132. Laddove istituito, il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere il compito di fornire informazioni esaurienti e comprensibili sui rischi e di consigliare l'organo di amministrazione, consentendo a quest'ultimo di comprendere il profilo di rischio complessivo dell'emittente di ART. Qualora non sia stata istituita una funzione indipendente, i doveri del responsabile della funzione di gestione dei rischi spettano al personale al quale sono affidate le procedure di gestione dei rischi o direttamente ai membri dell'organo di amministrazione.
133. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze, indipendenza e anzianità di servizio in misura sufficiente per mettere in discussione le decisioni che si ripercuotono sull'esposizione ai rischi di un emittente di ART. Se il responsabile della funzione di gestione dei rischi non è un membro dell'organo di amministrazione, tenuto conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, l'emittente di ART dovrebbe nominare un responsabile indipendente della funzione di gestione dei rischi che non abbia responsabilità in altre funzioni e che riferisca direttamente all'organo di amministrazione. Se non è proporzionato nominare una persona che si dedichi soltanto al ruolo di responsabile della funzione di gestione dei rischi, tenendo conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, tale funzione può essere combinata con quella di responsabile della funzione di conformità o può essere esercitata da un'altra persona di grado elevato, a condizione che non ci sia alcun conflitto di interesse tra i compiti assolti. In ogni caso, tale persona dovrebbe avere sufficiente autorità, peso e indipendenza (ad es. il responsabile dell'ufficio legale).
134. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di mettere in discussione le decisioni prese dalla dirigenza dell'emittente e dal relativo organo di amministrazione, e i motivi delle obiezioni dovrebbero essere formalmente documentati. Se un emittente di ART intende concedere al responsabile della funzione di gestione dei rischi il diritto di porre il veto alle decisioni (ad es. una decisione relativa al credito o a un investimento o la definizione di un limite) prese a un livello inferiore rispetto all'organo di amministrazione, esso dovrebbe specificare la portata di tale diritto di veto, le procedure di segnalazione o di appello e le modalità di coinvolgimento dell'organo di amministrazione.
135. Gli emittenti di ART dovrebbero istituire processi rafforzati per l'approvazione di decisioni a proposito delle quali il responsabile della funzione di gestione dei rischi ha espresso un parere negativo. Nella sua funzione di supervisione strategica, l'organo di amministrazione dovrebbe essere in grado di comunicare direttamente con il responsabile della funzione di gestione dei rischi in merito alle principali questioni di rischio, compresi gli sviluppi che potrebbero essere incompatibili con la strategia in materia di rischio e la propensione al rischio dell'emittente di ART, e il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di segnalare direttamente le problematiche significative all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione.

## 15. Funzione di conformità

136. Gli emittenti di ART dovrebbero istituire una funzione di conformità permanente ed efficace per gestire il rischio di conformità e dovrebbero nominare una persona in qualità di responsabile di tale funzione per tutte le attività dell'emittente (il preposto alla conformità).
137. Il ruolo di preposto alla conformità, tenuto conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, può essere combinato con quello di responsabile della funzione di gestione dei rischi o, qualora non sia proporzionato nominare una persona che si occupa unicamente di tale funzione, può essere svolto da un'altra persona di grado elevato (ad esempio, responsabile dell'ufficio legale), a condizione che non ci sia alcun conflitto di interesse tra i compiti assolti.
138. Il personale preposto alla funzione di conformità dovrebbe possedere conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti in materia di conformità e relative procedure e avere accesso a una formazione regolare.
139. L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe sorvegliare l'attuazione di una politica di conformità ben documentata, che dovrebbe essere comunicata a tutto il personale. Gli emittenti di ART dovrebbero istituire un processo per valutare regolarmente le modifiche intervenute nella legislazione e nei regolamenti applicabili alle proprie attività.
140. La funzione di conformità dovrebbe consigliare l'organo di amministrazione in merito alle misure da adottare per garantire la conformità a leggi, norme, regolamenti e standard applicabili e dovrebbe valutare il possibile impatto di eventuali modifiche del contesto giuridico o normativo sulle attività e sul quadro di conformità dell'emittente di ART.
141. La funzione di conformità dovrebbe garantire che il monitoraggio della conformità sia eseguito mediante un programma di monitoraggio della conformità strutturato e ben definito a tale scopo e che la politica di conformità sia rispettata. La funzione di conformità dovrebbe informare l'organo di amministrazione e comunicare, eventualmente, con la funzione di gestione dei rischi, in merito al rischio di conformità dell'emittente di ART e alla sua gestione. La funzione di conformità e la funzione di gestione dei rischi dovrebbero cooperare e scambiarsi le informazioni necessarie per svolgere i rispettivi compiti. I risultati dell'attività della funzione di conformità dovrebbero essere tenuti in considerazione dall'organo di amministrazione e dalla funzione di gestione dei rischi nell'ambito dei processi decisionali.
142. L'emittente di ART dovrebbe adottare misure adeguate nei confronti di comportamenti interni ed esterni che possano facilitare o consentire frodi o altri reati finanziari e violazioni della disciplina (ad es. violazione delle procedure interne o dei limiti).

## 16. Funzione di audit interno

143. Laddove istituita, la funzione di audit interno dovrebbe essere indipendente e disporre di autorità, peso e risorse in misura sufficiente. In particolare, gli emittenti di ART dovrebbero garantire che le qualifiche del personale addetto alla funzione di audit interno e le risorse di quest'ultima, in particolare i suoi strumenti di audit e i metodi di analisi del rischio, siano adeguate alle dimensioni e alle sedi dell'emittente di ART, nonché alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi associati al modello di business, alle attività, alla cultura del rischio e alla propensione al rischio dell'emittente di ART.
144. La funzione di audit interno dovrebbe essere indipendente dalle attività soggette ad audit. Pertanto, la funzione di audit interno non dovrebbe essere combinata con altre funzioni.
145. La funzione di audit interno dovrebbe, secondo un metodo basato sul rischio, riesaminare in modo indipendente e offrire una garanzia obiettiva della conformità di tutte le attività e le unità di un emittente di ART, incluso il ricorso a soggetti terzi, alle politiche e alle procedure dell'emittente di ART e agli obblighi normativi esterni.
146. La funzione di audit interno non dovrebbe essere coinvolta nello sviluppo, nella selezione, nella determinazione o nell'attuazione di politiche, meccanismi, procedure di controllo interno specifici o dei limiti di rischio. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione di richiedere un contributo dalla funzione di audit interno su questioni legate al rischio, ai controlli interni e alla conformità alle norme applicabili.
147. La funzione di audit interno dovrebbe valutare se il quadro di controllo interno dell'emittente di ART, come descritto nel titolo V, sia efficiente ed efficace. In particolare, la funzione di audit interno dovrebbe valutare:
- a. l'adeguatezza del quadro di governance dell'emittente di ART;
  - b. se le politiche e le procedure esistenti restino adeguate e conformi agli obblighi normativi e giuridici nonché alla strategia in materia di rischio e alla propensione al rischio dell'emittente di ART;
  - c. la conformità delle procedure alle leggi e ai regolamenti applicabili e alle decisioni dell'organo di amministrazione;
  - d. se le procedure siano attuate in modo corretto ed efficace (ad esempio la conformità delle operazioni, il livello di rischio realmente sostenuto, ecc.); e
  - e. l'adeguatezza, la qualità e l'efficacia dei controlli eseguiti e delle segnalazioni effettuate dalle unità operative (prima linea di difesa) e dalle funzioni di gestione dei rischi e di conformità.

148. La funzione di audit interno dovrebbe verificare, in particolare, l'integrità dei processi che garantiscono l'affidabilità dei metodi e delle tecniche di quantificazione del rischio dell'emittente di ART, compresi i modelli. Essa dovrebbe inoltre valutare la qualità e l'uso di strumenti qualitativi di individuazione e valutazione dei rischi e le misure di mitigazione del rischio adottate.
149. La funzione di audit interno dovrebbe esaminare l'adeguatezza dei processi di elaborazione dei libri bianchi, la loro approvazione e i processi in base ai quali gli ART sono offerti al pubblico.
150. La funzione di audit interno dovrebbe avere un accesso illimitato a tutti i dati, i documenti, le informazioni e gli immobili dell'emittente di ART. Ciò dovrebbe includere l'accesso ai sistemi informativi gestionali e ai verbali di tutti i comitati e gli organi decisionali.
151. La funzione di audit interno dovrebbe rispettare gli standard professionali nazionali e internazionali. Un esempio di standard professionali cui si fa riferimento nel testo sono gli standard stabiliti dall'Institute of Internal Auditors.
152. L'attività di audit interno dovrebbe essere eseguita regolarmente sulla base di un piano di audit e di un dettagliato programma di audit che seguano un metodo basato sul rischio.
153. Almeno una volta all'anno dovrebbe essere redatto un piano di audit interno, sulla base degli obiettivi annuali di controllo di audit interno. Il piano di audit interno dovrebbe essere approvato dall'organo di amministrazione.
154. Tutte le raccomandazioni di audit dovrebbero essere oggetto di una procedura formale di follow-up da parte dei livelli di gestione appropriati, comunicata all'organo di amministrazione dell'emittente di ART e messa a disposizione dell'autorità competente per garantire e riferire in merito alla loro risoluzione efficace e tempestiva.

## Titolo VI. Gestione della continuità operativa

155. Fatti salvi i requisiti applicabili nell'ambito del regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), gli emittenti di ART dovrebbero istituire, nell'ambito dell'attuazione della loro politica e dei loro piani di continuità operativa istituiti a norma dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, un solido piano di gestione della continuità operativa, di risposta e di ripristino per garantire la loro capacità di operare su base continuativa, per gestire gli incidenti che potrebbero perturbare l'erogazione di operazioni essenziali in linea con la propensione al rischio e la tolleranza al rischio dell'emittente di ART, nonché per limitare le perdite e l'eventuale grave interruzione di fornitura dei servizi. Gli emittenti di ART possono istituire una specifica funzione di continuità operativa indipendente tenendo conto dei criteri di proporzionalità elencati nel titolo I.

156. Un emittente di ART dipende da diverse risorse essenziali (ad es. i sistemi informatici, inclusi i servizi di cloud, i sistemi di comunicazione, il personale di base e gli immobili). Lo scopo della gestione della continuità operativa è di ridurre le ricadute operative, finanziarie, giuridiche, reputazionali e altre ripercussioni sostanziali derivanti da incidenti o catastrofi o da blocchi prolungati che colpiscono tali risorse, e dalla conseguente interruzione delle procedure operative ordinarie dell'emittente di ART. Altre misure di gestione dei rischi potrebbero essere finalizzate a ridurre la probabilità di tali incidenti o a trasferirne gli effetti finanziari a terzi (ad es. mediante un'assicurazione).
157. Al fine di stabilire un efficace piano di gestione della continuità operativa, un emittente di ART dovrebbe analizzare attentamente i fattori di rischio e la propria esposizione a gravi interruzioni dell'operatività e valutare (dal punto di vista quantitativo e qualitativo) le possibili ripercussioni di tali eventi, ricorrendo a un'analisi dei dati e degli scenari interni e/o esterni. Tale analisi dovrebbe verificare la capacità dell'emittente di ART di effettuare operazioni essenziali in caso di interruzione e dovrebbe riguardare tutte le linee di business e le unità interne, compresa la funzione di gestione dei rischi o le procedure di gestione dei rischi, e dovrebbe tenere conto della loro interdipendenza. I risultati dell'analisi dovrebbero contribuire a definire le priorità e gli obiettivi di ripristino dell'emittente di ART.
158. Sulla base dell'analisi di cui sopra, un emittente di ART dovrebbe dotarsi di:
- a. piani di emergenza e di continuità operativa al fine di garantire che l'emittente di ART reagisca in maniera adeguata alle emergenze e sia in grado di svolgere le attività operative essenziali e mantenere i dati fondamentali in caso di interruzione delle proprie procedure operative ordinarie;
  - b. piani di ripristino delle risorse essenziali e delle funzioni essenziali o importanti per ovviare a una condizione di interruzione e consentire all'emittente di ART di riprendere le procedure operative ordinarie in tempi adeguati. Tutti i rischi residui derivanti da possibili interruzioni dell'operatività dovrebbero essere coerenti con la propensione al rischio dell'emittente di ART;
  - c. per altre attività, o quando la continuità delle funzioni essenziali è impossibile da assicurare, gli emittenti di ART dovrebbero disporre di procedure per il recupero tempestivo dei dati e delle funzioni e per la ripresa tempestiva delle loro attività.
159. I piani di emergenza, di continuità operativa e di ripristino dovrebbero essere documentati e attentamente attuati. La relativa documentazione dovrebbe essere disponibile nelle linee di business, nelle unità interne e nella funzione di gestione dei rischi per il personale incaricato delle procedure di gestione dei rischi, e dovrebbe essere archiviata in sistemi fisicamente separati e prontamente accessibili in caso di emergenza. Il personale dovrebbe ricevere adeguata formazione al riguardo. I piani dovrebbero essere regolarmente testati e aggiornati. Eventuali problemi o carenze che si verificano nel corso dei test dovrebbero essere documentati e analizzati, e i piani dovrebbero essere rivisti di conseguenza.

## Titolo VII. Trasparenza

160. Le strategie, le politiche e le procedure dovrebbero essere comunicate a tutto il personale interessato in seno all'emittente di ART. Il personale dovrebbe comprendere le politiche e le procedure associate ai propri compiti e responsabilità e attenervisi.
161. Di conseguenza, l'organo di amministrazione dovrebbe informare e aggiornare in maniera chiara e coerente il personale interessato in merito alle strategie e alle politiche dell'emittente di ART, almeno al livello necessario per svolgere i propri compiti specifici. Allo scopo possono essere utilizzati orientamenti scritti, manuali o altri mezzi.